


Prot. n. 8911 del 7/7/2020



*Monitore*

MIBAC-SABAP-AQ  
63  
0003630 03/07/2020  
Cl. 34.00.00/04/13.3

Comune dell'Aquila  
SEDE  
Comuni del Cratere  
LORO SEDI

*per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO PER LA CITTA' DELL'AQUILA  
E I COMUNI DEL CRATERE

Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
dell'Aquila  
SEDE  
Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
dei Comuni del Cratere  
SEDE

*1997/11* **Elementi decorativi esposti o non alla pubblica vista - Articoli 11, 50 e 169 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Comunicazione**

Vista la presenza, molto diffusa nel nostro territorio, di elementi decorativi (dipinti, stemmi, iscrizioni, etc.) sulle murature perimetrali di edifici non sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito "Codice"), e per i quali sono già arrivate diverse segnalazioni, si vuole ricordare la normativa inerente questa particolare casistica.

Questi elementi decorativi, sebbene parte integrante dei suddetti edifici, sono comunque contemplati nel "Codice" che stabilisce, grazie al combinato degli artt. 11 e 50, come essi siano oggetto di specifiche disposizioni di tutela. Nella fattispecie, l'art. 50 c. 1 prescrive che "è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista". Allo stesso modo, in base al comma 2 dello stesso articolo, "è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia". A rafforzare l'efficacia dell'azione di tutela, l'art. 169 c. 1 lett. b) del "Codice" prevede l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 per chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, proceda al distacco di tali elementi, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13, cioè non sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale.

Simili indicazioni sono contenute, difatti, anche nelle *Prescrizioni per gli interventi nei centri storici di L'Aquila e frazioni*, sviluppate dall'Assessorato alla Ricostruzione e Pianificazione del Comune di L'Aquila, e nelle *Linee guida per l'identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli interventi specifici nei centri storici*, rilasciate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

Ciò premesso, con il fine ultimo di conoscere l'estensione del fenomeno e quindi poter esercitare un'attività di tutela sempre più efficace, si prega le SS. LL. di voler comunicare a questo Ufficio se, durante lo svolgimento delle loro attività ordinarie, dovesse essere appurata l'esistenza di siffatte decorazioni. Le segnalazioni, possibilmente corredate da una fotografia, potranno essere comunicate tramite semplice e-mail all'indirizzo [sabap-aq@beniculturali.it](mailto:sabap-aq@beniculturali.it)

Assicurando fin d'ora la massima disponibilità dei funzionari di zona per eventuali chiarimenti, si confida nella Vostra collaborazione per una corretta salvaguardia di queste preziose testimonianze storiche e artistiche.

Si porgono cordiali saluti.

Il Funzionario Storico dell'arte  
Dott. Tancredi Farina

IL SOPRINTENDENTE  
(Arch. M. Alessandra VITTORINI)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo